



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25/09/2009

=====

ADDI' 25/09/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
MONTINO	Esterino	Vice Presidente	NIERI	Luigi	"
COPPETELLI	Anna Salome	Assessore	PARRONCINI	Giuseppe	"
DALIA	Francesco	"	RODANO	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	SCALIA	Francesco	"
DI LUGRO	Luigina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniele	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** CMISSIS

ASSENTI: SCALIA

DELIBERAZIONE N. 711

Oggetto:

Art. 50 comma 3quater della Lr n. 27/2006 e s.m.e i. Approvazione criteri e modalita' per l'assegnazione da parte delle A.T.E.R. del Lazio, di locali extraresidenziali non utilizzati a favore delle associazioni senza fini di lucro.





711

25 SET. 2009

OGGETTO: Art. 50 comma 3quater della Lr n. 27/2006 e s.m.e i. Approvazione criteri e modalità per l'assegnazione da parte delle A.T.E.R. del Lazio, di locali extraresidenziali non utilizzati a favore delle associazioni senza fini di lucro.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche della Casa;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Lr 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Rr 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 che ha conferito funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

VISTA la Lr 6 agosto 1999, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni con la quale si è provveduto all'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;

VISTA la Lr 6 agosto 1999, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica";

VISTA la Lr 3 settembre 2002, n. 30 e successive modificazioni e integrazioni concernente "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica";

VISTO il Rr 20 settembre 2002, n. 2 per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Lr 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007) e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il Capo III con il quale sono state emanate norme in materia di edilizia residenziale pubblica;

PREMESSO che il comma 3quater dell'art. 50 della Lr n. 27/2006, aggiunto dall'art. 67 comma 1, lettera d), della Lr n. 31/2008 dispone che "la Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, individua i criteri e le modalità in base ai quali le A.T.E.R. provvedono ad assegnare alle associazioni senza fini di lucro i locali extraresidenziali non utilizzati";

CONSIDERATO pertanto necessario stabilire i suddetti criteri e modalità come riportati nell'**Allegato A** che forma parte integrante del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere della competente Commissione consiliare espresso nella seduta del

8/09/2009; *fs*



711

25 SET. 2009

PP

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto alla concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'art. 50 comma 3quater della Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, l'**Allegato A** che forma parte integrante della presente deliberazione, concernente "Criteri e modalità per l'assegnazione da parte delle A.T.E.R. del Lazio, di locali extraresidenziali non utilizzati a favore delle associazioni senza fini di lucro".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale e diffusa sul sito internet www.regione.lazio.it.



Allegato A

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 19 2 OTT. 2009





ALLEG. alla DELIB. N. 711 *RS*
DEL 25 SET 2009



Allegato A

CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLE A.T.E.R. DEL LAZIO, DI LOCALI EXTRARESIDENZIALI NON UTILIZZATI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO

Associazioni

Si intende per associazioni senza fini di lucro, alle quali è diretto il presente provvedimento, le associazioni/organizzazioni portatrici di valori costituzionalmente garantiti e tutelati come ad esempio le associazioni di promozione sociale (Legge n. 383/2000), le organizzazioni di volontariato (Legge n. 266/1991) e le cooperative sociali (Legge n. 381/1991), o che, perseguendo finalità solidaristiche, sociali e di pubblico interesse, presentino caratteristiche affini.

Attività

Costituiscono titolo di priorità nella scelta delle associazioni destinatarie delle assegnazioni di locali extraresidenziali non utilizzati, laddove per "locali extraresidenziali non utilizzati" si intendono gli immobili di proprietà delle ATER non aventi destinazione abitativa e non utilizzati quali beni strumentali dalle aziende, lo svolgimento di almeno una delle seguenti attività:

- assistenza, integrazione ed inclusione sociale;
- tutela dei diritti civili
- assistenza sanitaria e sociale sanitaria
- beneficenza e servizio per le povertà estreme e per l'attuazione del principio di solidarietà
- cultura
- tutela ambientale e dei beni artistici ed archeologici
- istruzione, educazione ed informazione
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- educazione alla legalità e lotta alla criminalità organizzata
- attività sportive e ricreative

Qualora, due o più associazioni presentino domanda per uno stesso locale, l'assegnazione dovrà avvenire sulla base della rilevanza e dell'ordine di precedenza delle attività svolte.

A parità di rilevanza, come sopra delineato, si deve tenere conto dell'ordine di presentazione della richiesta.

Vincoli delle associazioni

Le associazioni destinatarie del presente provvedimento, sia con contratto in essere che di nuova assegnazione sono assoggettate ai seguenti obblighi:

AS
IL DIRETTORE
(arch. Antonio Sperandio)



- a) devono perseguire finalità di solidarietà sociale e interesse pubblico;
- b) non potranno svolgere attività diverse da quelle menzionate al punto "Attività" ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- c) è vietata ogni forma di sublocazione, anche in modo indiretto, o di utilizzo per attività non strettamente correlate o comunque finalizzate a quelle delle associazioni;
- d) devono manifestare trasparenza gestionale;
- e) le attività delle associazioni così come indicate nel precedente paragrafo, si considerano pertinenti alle finalità sociali qualora le stesse siano rese nei confronti di terzi (come persone svantaggiate) e non dirette esclusivamente ai soci, ai membri di organi amministrativi e di controllo delle associazioni stesse ed a coloro i quali operino su mandato delle organizzazioni;
- f) i soggetti beneficiari devono relazionare annualmente all'A.T.E.R., per dare conferma che le proprie attività siano funzionali (corrispondenti al proprio scopo sociale) e funzionanti (che possano comprovare che le proprie attività siano operanti). Nel caso di cessazione delle attività il contratto di locazione si risolverà di diritto e l'A.T.E.R. dovrà reinserire i locali recuperati nel numero dei locali extraresidenziali da destinare alle associazioni;
- g) le associazioni hanno l'obbligo di presentare domanda di locazione esclusivamente per locali extraresidenziali che possiedano caratteristiche strutturali necessarie per lo svolgimento delle proprie attività.

Modalità per l'assegnazione

Ai fini della rispondenza ai criteri di trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa dell'Azienda, l'A.T.E.R. provvederà alla massima diffusione, anche sul proprio sito internet, dell'elenco di tutti gli immobili extraresidenziali da destinare alle associazioni, specificando l'ubicazione e la tipologia nonché le indicazioni sulle priorità e vincoli per l'assegnazione degli stessi, quindi avviare le procedure previste dalla normativa vigente in materia per la ricerca sul mercato delle associazioni interessate.

Qualora un locale extraresidenziale di cui al punto precedente, non venga richiesto per la locazione da nessuna associazione, l'A.T.E.R., potrà locare anche a soggetti diversi a quelli previsti dal presente provvedimento.

Per i locali extraresidenziali da assegnare in locazione alle associazioni senza fini di lucro, ciascuna A.T.E.R., ai sensi del comma 3ter, art. 50 della Lr n. 27/2006, entro 60 giorni dalla pubblicazione della deliberazione regionale e prima di avviare le procedure di cui al punto 1, delibera i criteri per l'applicazione del canone di importo non inferiore al 20 per cento di quello praticato sul mercato per i locali della stessa tipologia, in relazione alla peculiare finalità sociale perseguita dalle associazioni attraverso lo svolgimento delle attività già indicate nel precedente paragrafo e la cui presenza sul territorio contribuisce al raggiungimento della più generale finalità di garantire, attraverso la qualità degli insediamenti urbani, il diritto stesso all'abitare.

L'A.T.E.R. comunicherà annualmente alla Regione Lazio, l'esito delle procedure previste nel presente atto.




IL DIRETTORE
arch. Antonio Sperandio